



GUIDA AGLI ADEMPIMENTI

Come dichiarare i redditi percepiti dal trust

di Ennio Vial

Master di specializzazione

Redditi esteri e monitoraggio fiscale nella dichiarazione dei redditi

Scopri di più

La **tassazione dei redditi percepiti dal trust** in capo al beneficiario **risulta differenziata** a seconda della **tipologia di trust**. Prendendo le mosse dal **trust residente in Italia**, bisogna innanzitutto distinguere se il trust è **interposto o non interposto**. La linea comune alla nostra analisi è rappresentata dal fatto che il beneficiario sia una **persona fisica** che opera nella **sua sfera privata**.

Come chiarito in diverse occasioni da parte dell'Amministrazione finanziaria, un trust può dirsi **interposto** quando un soggetto (interponente) esercita un **potere di influenzare il trustee**. Si vedano, *ex pluribus*, la [circolare n. 43/E/2009](#) e la [circolare n. 61/E/2010](#). Se il trust è **interposto**, i redditi risultano **assoggettati a tassazione in capo al soggetto interponente** con le regole applicabili direttamente a quest'ultimo.

I redditi saranno, quindi, **inclusi nella dichiarazione dell'interponente**.

Diversamente, se il trust risulta essere **non interposto**, si rende necessario valutare se lo stesso risulti **opaco o trasparente**. Il trust è **opaco quando il trustee gode di un potere discrezionale** in ordine alla attribuzione dei redditi. Parallelamente, il beneficiario, **non vanta un diritto soggettivo alla percezione degli stessi**.

Qualora il trustee sia tenuto ad attribuire i redditi ai beneficiari, questi vanteranno un **diritto soggettivo alla percezione degli stessi**. In questo caso il **trust è trasparente**.

In linea generale, **se il trust è opaco** lo stesso **sconterà Ires** sui **redditi prodotti ed i beneficiari non saranno soggetti a tassazione** alcuna, laddove **il trustee decidesse di effettuare loro delle attribuzioni**. Questo principio non è, tuttavia, di portata generale, in quanto la [circolare n. 34/E/2022](#) ha precisato che, ragioni di ordine logico sistematico, portano a ritenere che **le attribuzioni effettuate ad un beneficiario di un trust opaco ente commerciale residente sono considerate alla stregua di dividendi** e, quindi, subiscono la **ritenuta del 26% a titolo di imposta**.



Ad ogni modo, la ritenuta alla fonte **esaurisce la tassazione del beneficiario**.

Se il trust **risulta trasparente**, lo stesso determinerà il proprio **reddito imponibile nel quadro PN e lo imputerà ai beneficiari** che lo dichiareranno nel **quadro RL e precisamente nel rigo RL4**.

Si veda il seguente prospetto di sintesi.

Tassazione dei beneficiari di un trust residente

| | | | | |
|--|---|---|---|--|
| Tipo di trust | Interposto nei confronti del disponente | Opaco ente non commerciale | Opaco ente commerciale | Trasparente |
| Modalità di tassazione in capo al beneficiario | Assente (la tassazione avviene in capo al disponente) | Assente (circolare n. 48/E/2007 e circolare n. 34/E/2022) | Tassazione alla fonte a titolo di imposta del 26% | Tassazione Irpef progressiva nel rigo RL4 per competenza |

La questione si complica nel caso del **trust non residente**. Se questo risulta fiscalmente **trasparente**, valgono le considerazioni fatte in precedenza: i beneficiari sono **tassati per competenza** e devono **dichiarare il reddito nel rigo RL4**.

Diversamente, se il **trust estero risulta essere opaco**, il beneficiario **non risulterà assoggettato a tassazione** su eventuali attribuzioni solamente se il trust **risiede in un Paese non paradisiaco**. In caso di **residenza in un paese paradisiaco**, il beneficiario residente in Italia dovrà **assoggettare a tassazione progressiva Irpef il reddito secondo un principio di cassa**. Il rigo da utilizzare è l'**RL2** e si deve utilizzare il **codice 9**.

Il Paese estero viene giudicato paradisiaco quando il **livello nominale di tassazione risulta inferiore al 50% di quello italiano**. Non è chiara, o almeno sussistono dei dubbi, la posizione dei **Trust residenti in Paesi comunitari e/o Spazio Economico europeo**. La lettera della norma ([articolo 47 bis, Tuir](#)) porterebbe a ritenere che questi **sono assimilati all'Italia** (e quindi per definizione Paesi mai paradisiaci), ma la [circolare n. 34/E/2022](#) non appare decisiva sul punto.

Il computo della tassazione nominale estera, ad ogni buon conto, nel momento in cui ci si allontana dalle ipotesi di scuola, comporta **ulteriori dubbi applicativi** che portano spesso alla **necessità di presentare una istanza di interpello**.